

Allegato 2

NORME PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI

Rev. 04 Approvato da

Comitato direttivo del 21/11/2025

Assemblea dei Soci del 09/12/2025

Indice

Disposizioni generali.....	3
TITOLO I - Gli Organi elettorali	3
Art. 1 – Nomina	3
Art. 2 – Composizione.....	3
Art. 3 – Durata	3
Art. 4 - Compiti e funzioni.....	4
TITOLO II – Il sistema elettorale	4
Art. 5 – Preferenze.....	4
Art. 6 - Quorum costitutivo	4
Art. 7 - Composizione del Comitato direttivo.....	4
Art. 8 - Elezione dei componenti del Comitato direttivo.....	5
TITOLO III – Candidature.....	5
Art. 9 - Requisiti soggettivi	5
Art. 10 - Cause di ineleggibilità e incompatibilità.....	5
Art. 11 - Presentazione delle candidature	5
Art. 12 – Elenco dei candidati.....	6
TITOLO IV – Il procedimento elettorale.....	6
Art. 13 - Indizione delle elezioni	6
Art. 14 - Insediamento della Commissione elettorale.....	6
Art. 15 - Presentazione delle candidature.....	6
Art. 16 - Apertura delle operazioni di voto.....	7
Art. 17 - Elettorato attivo	7
Art. 18 – Votazione	7
Art. 19 - Chiusura delle votazioni	7
Art. 20 - Proclamazione degli eletti	7
Art. 21 - Adempimenti conclusivi della Commissione.....	8
TITOLO V - Elezione del Presidente	8
Art. 22 – Modalità di voto per l'elezione del Presidente.....	8
TITOLO VI – Disposizioni finali	8
Art. 23 - Prorogatio degli Organi elettivi	8
Art. 24 - Cause di cessazione anticipata della carica	8
Art. 25 – Cessazione anticipata della carica di Presidente	9
Art. 26 - Cessazione anticipata della carica di componente del Comitato direttivo	9
Art. 27 - Decadenza del Comitato direttivo.....	9



Disposizioni generali

Il presente regolamento, nel rispetto dello Statuto, disciplina le procedure elettorali degli Organi sociali elettivi dell'Associazione GAL Valle d'Aosta, costituita per operare su un'area composta dai 74 Comuni della Regione autonoma Valle d'Aosta.

L'Associazione riconosciuta GAL Valle d'Aosta rispetta i seguenti principi:

- “Una testa un voto” che consente una reale partecipazione alle scelte societarie;
- “Divieto di delega” ad altro socio, al fine di evitare fenomeni consueti di raccolta di deleghe e quindi di elusione del principio di rappresentanza paritaria ed individuale, che è difeso in ogni parte dello Statuto.

Sono Organi sociali elettivi del GAL, interessati dal presente regolamento, il Comitato direttivo ed il suo Presidente.

TITOLO I - Gli Organi elettorali

Art. 1 – Nomina

Lo svolgimento delle operazioni di voto per l'elezione del Comitato direttivo è affidato alla Commissione Elettorale. La Commissione Elettorale è composta dai componenti della struttura di gestione del GAL, qualora individuati. La composizione viene proposta da chi presiede l'Assemblea dei Soci (il Presidente o il consigliere facente funzioni di Presidente designato nel membro anziano del Comitato direttivo) ed approvata a maggioranza dall'Assemblea dei soci del GAL Valle d'Aosta.

Art. 2 – Composizione

La Commissione Elettorale sarà composta da 3 membri: un Presidente, un segretario e un assistente. Il Presidente della Commissione Elettorale, scelto da chi presiede l'Assemblea dei soci, provvede ad assegnare ai componenti le specifiche funzioni di segreteria e verbalizzazione.

Art. 3 – Durata

La Commissione Elettorale rimane in carica fino alla conclusione delle operazioni elettorali.

Art. 4 - Compiti e funzioni

Compete alla Commissione Elettorale:

- a) una volta individuati i nominativi, formalizzare l'elenco dei candidati (specificando quali appartengono al settore pubblico e al settore privato), dandone comunicazione all'Assemblea;
- b) gestire le operazioni di voto assicurando il corretto conteggio dei voti;
- c) redigere il verbale dell'elezione.



TITOLO II – Il sistema elettorale

Art. 5 – Preferenze

Ogni elettore esprime una sola preferenza per la carica a componente del Comitato direttivo.

Le votazioni avvengono di norma a scrutinio palese nominale. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei presenti alla seduta dell'Assemblea.

Il voto segreto, qualora ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei presenti, è espresso su appositi moduli allo scopo predisposti che verranno distrutti al termine dello scrutinio. Allo scrutinio provvedono due scrutatori designati dal Presidente e uno designato dai membri richiedenti lo scrutinio segreto. In caso di parità, si procede a ballottaggio tra gli associati.

Art. 6 - Quorum costitutivo

Le elezioni saranno valide solo qualora all'Assemblea dei votanti partecipi, in prima convocazione, la maggioranza degli aventi diritto al voto ovvero, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.

Art. 7 - Composizione del Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è composto da cinque componenti, compreso il Presidente. I componenti sono scelti dall'Assemblea tra i suoi membri o tra i loro rappresentanti o delegati dei soci. In tale composizione deve essere garantita che la rappresentanza dei soci privati, appartenenti a diversi gruppi di interesse, sia almeno pari ai 3/5 dei membri.

Art. 8 - Elezione dei componenti del Comitato direttivo

Risulteranno eletti alla carica di componente del Comitato direttivo i candidati che avranno totalizzato il maggior numero di preferenze espresse dai votanti. In seno al Comitato direttivo dovranno essere eletti almeno tre componenti della parte privata.



TITOLO III – Candidature

Art. 9 - Requisiti soggettivi

Alla carica di membro del Comitato direttivo possono presentare la propria candidatura i rappresentanti o i delegati degli enti soci del GAL Valle d'Aosta, in regola con gli adempimenti societari.

Art. 10 - Cause di ineleggibilità e incompatibilità

Per quanto attiene le cause di ineleggibilità e incompatibilità si richiama quanto previsto da:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i;
- Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.

Art. 11 - Presentazione delle candidature

Nel corso dell'Assemblea dei soci, il Presidente della Commissione Elettorale chiederà ai presenti interessati di formalizzare le candidature.

Alle candidature presentate dai soggetti pubblici dovranno essere corredati i provvedimenti dell'organo esecutivo competente delle Amministrazioni o degli enti interessati, che contengano l'espressione della volontà di individuare i candidati quali rappresentanti dell'Amministrazione stessa presso il GAL Valle d'Aosta.

La Commissione Elettorale richiede a tutti i candidati di siglare un modulo di autocertificazione per escludere le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dall'articolo 11; tale modulo dovrà essere presentato annualmente dagli eletti come previsto dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Art. 12 – Elenco dei candidati

La Commissione elettorale, a seguito della consegna del modulo di autocertificazione per l'esclusione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, redige l'elenco dei candidati, specificando se rappresentanti della componente pubblica o privata.



TITOLO IV – Il procedimento elettorale

Art. 13 - Indizione delle elezioni

Le elezioni sono indette dal Presidente in sede di Assemblea dei soci appositamente convocata.

Art. 14 - Insediamento della Commissione elettorale

Le operazioni di voto sono gestite dalla Commissione elettorale.

A fronte di una richiesta di voto segreto, formulata da almeno un decimo dei presenti, il Presidente della Commissione elettorale determina il numero delle schede di votazione da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nell'apposita lista e procede alla loro autenticazione, facendovi apporre la firma degli scrutatori e un timbro.

Art. 15 - Presentazione delle candidature

Verificata e proclamata la regolarità della costituzione dell'Assemblea elettorale, il Presidente della Commissione espone ai partecipanti i nominativi dei candidati, in ordine alfabetico, specificando se rappresentanti della componente pubblica o privata.

Nel caso in cui i componenti della Commissione Elettorale ritengano di rilevare eccezioni alla regolarità e/o ammissibilità di singole candidature, il Presidente della Commissione ne dà immediata informativa all'Assemblea, esponendo l'opinione della Commissione Elettorale.

Art. 16 - Apertura delle operazioni di voto

Terminate le operazioni di cui ai precedenti articoli, il Presidente della Commissione, dopo aver fornito le necessarie istruzioni sulle modalità di assegnazione delle preferenze, dichiara aperte le operazioni di voto del Comitato direttivo.



Art. 17 - Elettorato attivo

Compongono l'elettorato attivo tutti i soci del GAL Valle d'Aosta, in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 18 – Votazione

La votazione nominale o pubblica prevede che il Presidente della Commissione elettorale chiami uno alla volta ogni votante, seguendo l'ordine alfabetico dei soci.

Il conteggio dei voti è effettuato dal Presidente della Commissione elettorale coadiuvato dal segretario, che registra le preferenze in un apposito registro.

Art. 19 - Chiusura delle votazioni

Il Presidente della Commissione Elettorale dichiara chiuse le operazioni quando tutti gli elettori presenti abbiano votato.

Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente della Commissione Elettorale insieme al segretario provvede al conteggio dei voti e dei votanti, dandone evidenza nel verbale.

Art. 20 - Proclamazione degli eletti

Il Presidente della Commissione, prendendo atto del risultato elettorale, legge l'elenco degli eletti alla carica di componenti del Comitato direttivo, elencando prima quelli della componente privata e successivamente quelli della componente pubblica.

Art. 21 - Adempimenti conclusivi della Commissione

Il Presidente della Commissione annoterà l'esito delle votazioni sul verbale della riunione assembleare, con allegati i registri di voto. L'Assemblea dei soci, presieduta dal Presidente uscente o dal membro del Direttivo di parte pubblica, al termine delle operazioni di voto approverà una deliberazione di elezione dei membri del Comitato direttivo, convocandone la prima riunione in cui avverrà l'elezione del Presidente.



TITOLO V - Elezione del Presidente

Art. 22 – Modalità di voto per l'elezione del Presidente

Il Presidente è nominato dal Comitato direttivo, tramite deliberazione, nella sua prima convocazione, tra i membri di espressione pubblica, a maggioranza semplice.

In caso di assenza, di impedimento o di incompatibilità del Presidente nel corso del mandato, subentra in sostituzione il membro anziano del Comitato direttivo.

TITOLO VI – Disposizioni finali

Art. 23 - Prorogatio degli Organi elettivi

Nelle more dell'insediamento del nuovo Comitato direttivo, o di un membro di esso, e del suo Presidente, permangono in carica gli Organi uscenti, anche qualora il mandato sia già scaduto, con poteri di ordinaria amministrazione.

Art. 24 - Cause di cessazione anticipata della carica

Le cause di cessazione anticipata della carica di Presidente o componente del Comitato direttivo possono essere:

- a) dimissioni volontarie;
- b) impedimento permanente;
- c) decadenza per perdita dei requisiti soggettivi;

- d) sopravvenienza di una causa di ineleggibilità o incompatibilità;
- e) decesso;
- f) assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Comitato direttivo. Sono da ritenersi cause di giustificazione: malattia o infortunio, impedimento lavorativo o gravi motivi di famiglia. Il Presidente ha facoltà di ammettere ulteriori motivi addotti a giustificazione dell'assenza;
- g) altre cause previste dallo Statuto o dai regolamenti del GAL Valle d'Aosta.

Art. 25 – Cessazione anticipata della carica di Presidente



Qualora il Presidente del Comitato direttivo del GAL Valle d'Aosta cessi dalla carica antecedentemente alla scadenza del mandato, per il verificarsi di una delle cause di cui all'art. 24, subentra immediatamente il membro anziano del Comitato direttivo, il quale dichiara la formale cessazione dalla carica e indice elezioni suppletive, ai sensi del presente regolamento, per la sola rielezione del Presidente. Le elezioni suppletive devono essere indette entro quindici giorni (che decorrono a titolo esemplificativo dalla data della lettera al protocollo) dall'avvenuta conoscenza della cessazione del Presidente in carica.

In questo caso gli associati votano un nuovo membro di parte pubblica. Successivamente il neo costituito Comitato direttivo vota il nuovo Presidente, tra i due membri di parte pubblica.

Il nuovo Presidente eletto rimane in carica fino alla scadenza naturale del Comitato direttivo.

Art. 26 - Cessazione anticipata della carica di componente del Comitato direttivo

Nel caso in cui nel corso della durata del mandato elettivo venga meno, per il verificarsi di una delle cause di cui all'art. 24, un componente del Comitato direttivo, il Presidente dell'Associazione GAL Valle d'Aosta, dichiarata la formale cessazione dalla carica di membro del Comitato direttivo, procede alla surroga del componente del Comitato direttivo decaduto tramite elezioni suppletive entro quindici giorni.

Il nuovo Membro del Comitato direttivo eletto rimane in carica fino alla scadenza naturale del Comitato direttivo. Nella sostituzione del componente dovrà essere garantito il rispetto delle quote di rappresentanti pubbliche e private, di cui all'art. 7 e i requisiti previsti dal presente regolamento.

Art. 27 - Decadenza del Comitato direttivo

Qualora cessino contemporaneamente dalla carica almeno tre componenti del Comitato direttivo, decade l'intero Comitato direttivo in carica, ivi incluso il Presidente. In siffatta ipotesi, si procederà entro quindici giorni a nuove elezioni del Comitato direttivo e del suo Presidente, ai sensi del presente regolamento.